

AS457 - DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Roma, 24 luglio 2008

Senato della Repubblica
Presidente Senatore Renato Schifani

Camera dei Deputati
Presidente Onorevole Gianfranco Fini

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente Onorevole Silvio Berlusconi

Ministro dell'Economia e delle Finanze
Onorevole Giulio Tremonti

Ministro per lo Sviluppo Economico
Onorevole Claudio Scajola

Ministro per i Rapporti con le Regioni
Onorevole Raffaele Fitto

Minsitro per l'Attuazione del Programma di Governo
Onorevole Gianfranco Rotondi

Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Onorevole Elio Vito

Ministro delle Riforme per il Federalismo
Onorevole Umberto Bossi

Ministro per la Semplificazione Normativa
Senatore Roberto Calderoni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito al contenuto dell'articolo 23-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (n. 1386-A, di cui alla seduta della Camera dei Deputati del 18 luglio u.s.), relativo alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di seguito, "Articolo").

Con riferimento al tema dei servizi pubblici locali, e più nello specifico delle loro modalità di affidamento, si ricorda come l'Autorità abbia già avuto modo di intervenire più volte in vista di un auspicato completamento delle politiche di liberalizzazione e di apertura al mercato del settore¹. Tanto premesso, l'Autorità prende atto del nuovo positivo tentativo di formulare una disciplina che tenga conto dell'esperienza operativa accumulatasi in materia, riscontrando nondimeno come il disegno di legge in discorso sia suscettibile di miglioramento, in vista di una più ampia affermazione dei valori della concorrenza funzionale all'efficienza operativa dei servizi.

Più nello specifico, va rimarcato come, a fronte di una condivisibile affermazione di principio contenuta nel comma 2, secondo cui il conferimento della gestione "*avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica*", il successivo comma 3 dell'Articolo introduca alcune facoltà di deroga a tale modalità le quali, da un lato, riproducono le soluzioni vigenti del c.d. *in house* e del partenariato pubblico-privato (salve alcune opportune specificazioni relativamente a quest'ultimo), dall'altro non evitano il determinarsi di quelle situazioni di conflitto di interessi in capo agli enti pubblici controllori/azionisti dei gestori di servizi pubblici, già evidenziate dall'Autorità in precedenti segnalazioni².

¹ Tra gli interventi più recenti, v. la segnalazione AS453 dell'11 giugno 2008, *Considerazioni e proposte per una regolazione proconcorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica*.

² V. la segnalazione AS375 del 14 dicembre 2006, *Affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad alcuni contenuti della legge delega in materia di tali servizi*.

Tanto considerato, le disposizioni di cui al comma 4 dell'Articolo, ove si prescrive la sottoposizione di una relazione motivata all'Autorità da parte dell'ente locale affidante secondo modalità *in house*, benché mosse dall'apprezzabile intento di arginare il diffondersi di deroghe ingiustificate, rischiano tuttavia di non risultare sufficienti a conseguire tale risultato. Il meccanismo di controllo di cui al comma 4 rappresenta l'unico argine amministrativo a interpretazioni troppo estensive sulla derogabilità. L'Autorità si impegna a svolgere al meglio la funzione, sia pure solo consultiva, che le viene assegnata, ma rileva con preoccupazione come l'attribuzione di tali nuove competenze non si accompagni all'assegnazione di risorse aggiuntive le quali, invece, risultano assolutamente necessarie ai fini dello svolgimento dei nuovi compiti istituzionali, pena il pregiudizio nell'efficiente adempimento anche di quelli già esistenti.

Potrebbe inoltre essere utile rendere più chiaro, in linea con la *ratio* della disposizione, il testo del comma 5 dell'Articolo, nel senso di affermare che non viene imposta la pubblica proprietà delle reti che sino ad oggi sono private, fermo restando il principio che la gestione sia aperta ai privati.

L'Autorità intende, infine, richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 6 dell'Articolo, laddove si prevede la possibilità di affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Al riguardo, al fine di consentire l'effettiva emersione di economie di gamma e di produzione congiunta dei diversi servizi nonché, al contempo, evitare che tali gare agevolino determinate imprese già predisposte o atte all'esercizio di attività c.d. *multiutility*, andrebbero stabiliti dalla legge rigorosi criteri di considerazione e dimostrazione dell'effettivo vantaggio economico di tale scelta organizzativa. Ancora, onde favorire il più ampio confronto competitivo si segnala l'opportunità di prevedere la possibilità per le imprese di concorrere all'aggiudicazione anche di un solo distinto servizio tra quelli posti a gara.

In conclusione, l'Autorità auspica che il legislatore tenga conto delle considerazioni sopraesposte nel corso del successivo *iter* parlamentare, o mediante successivi provvedimenti, al fine di pervenire a una più efficace ed efficiente disciplina generale di un settore di assoluta rilevanza per il Paese.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
